



COMUNE DI SALE MARASINO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA

N. 44 DEL 14/05/2026

OGGETTO:

Ordinanza per la pulizia, manutenzione e regolare tenuta delle aree verdi private e degli spazi pubblici direttamente interessati dagli aggetti, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

che le annate vegetative sono spesso interessate da periodi di pioggia intervallati da sole che favoriscono la crescita abbondante di vegetazione sia spontanea che coltivata su tutto il territorio di Sale Marasino.

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Comunale investe numerose risorse in merito alla pulizia della vegetazione e alla pulizia delle strade, nonché dei canali di scolo delle acque meteoriche, al fine di raggiungere l'obiettivo di mantenere il decoro urbano ed un corretto funzionamento dello smaltimento delle acque meteoriche.

CONSTATATO

che tutto il territorio di Sale Marasino ha la peculiarità di essere immerso nel verde, ancorché molte aree nel centro urbano siano corredate da giardini di pertinenza.

VISTO

il Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione C.C. n. 48 del 27.11.2018 che all'art. 63 enuncia:

11. La vegetazione deve restare all'interno delle proprietà private, ma si ammette possa oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale qualora l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto alla pubblica viabilità. In ogni caso è cura del proprietario dell'area verde provvedere alla pulizia degli spazi pubblici direttamente interessati dall'aggetto dei rami, al fine di evitare malfunzionamenti dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche.

Al punto 12. *In merito alle aree verdi di proprietà privata adiacenti alla viabilità pubblica è fatto obbligo ai proprietari di effettuare i tagli necessari affinché non risulti intralciata la percorrenza veicolare e pedonale in sicurezza ovvero risultino compromesse la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.*

Al punto 13. *Qualora, per qualsiasi causa, sul piano stradale cadano alberi, arbusti o ramaglie afferenti ad aree verdi di proprietà privata, il proprietario ha l'obbligo di procedere alla rimozione del materiale nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'evento (fatta salva la possibilità di derogare per eccezionali ragioni valutate dai competenti uffici).*

17. Per motivi igienici o di decoro attraverso l'emissione di un provvedimento motivato, l'Amministrazione comunale può imporre la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione delle aree verdi e di altri spazi affini di proprietà privata, anche attraverso la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

RICHIAMATI

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Edilizio;
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, per quanto applicabile;
- il Codice della Strada, con particolare riferimento agli obblighi di manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti la viabilità pubblica;

ORDINA

a tutti i proprietari, usufruttuari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di aree verdi e di altri spazi affini situati sul territorio comunale:

- DI POTARE E/O TAGLIARE le siepi ed i rami di alberi e/o altre essenze arboree che debordano sulla pubblica via;
- DI PROVVEDERE ALLA PULIZIA degli spazi pubblici direttamente interessati dall'oggetto dei rami, al fine di evitare malfunzionamenti dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche;
- DI PROVVEDERE ALTRESI' ALLA MANUTENZIONE delle aree verdi interne al centro abitato al fine di contenere la vegetazione ed evitare la formazione di nidi di animali infestanti o favorire lo sviluppo di incendi;
- DI MANTENERE IN EFFICIENZA le suddette opere e aree mediante periodica manutenzione.

AVVERTE CHE

- il Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza, è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza;
- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- per le violazioni dei contenuti di cui al Capo III - *Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente* del Regolamento edilizio comunale è prevista dall'art. 109 c. 2 lett. b) la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00;
- qualora, entro 15 giorni dalla segnalazione scritta da parte della Polizia Locale non venga dato seguito alle suddette operazioni, verrà applicata la suddetta sanzione;

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.
- pubblicata sul sito internet del Comune <https://www.comune.sale-marasino.bs.it/>;
- trasmessa alla Polizia Locale;
- trasmessa a ATS – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

INFORMA CHE

- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il procedimento è assegnato alla competenza dell'Ufficio Tecnico;
- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area tecnica;
- tutte le informazioni in merito al presente procedimento potranno essere richieste al personale sopra indicato, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del PDR 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA**

(Arch. Cristina Bonardi)

Doc. F.to digitalmente